

## PROTOCOLLO DI INTESA

Il **Consiglio Nazionale Forense**, in persona del suo Presidente Avv. Francesco Greco,

Il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, in persona del suo Presidente Prof. Dott. Elbano de Nuccio,

Il **Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze**, in persona del Direttore Generale delle Finanze Dott. Giovanni Spalletta e

La **Agenzia delle Entrate**, in persona del suo Direttore Avv. Vincenzo Carbone,

considerato che l'articolo 1, comma 1, del regolamento 12 novembre 2024, n. 212, recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede che l'elenco dei predetti professionisti è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispettivamente per gli avvocati e per gli iscritti alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

## CONVENGONO

con il presente protocollo i termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali valutabili per il rilascio dell'attestazione di certificatore necessario ai fini dell'iscrizione al predetto elenco (di seguito, l'"elenco")

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, l'iscrizione all'elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi, suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno ottanta ore, aventi ad oggetto le seguenti materie:
  - a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, (per una durata pari ad almeno la metà del corso);
  - b) principi contabili;
  - c) diritto tributario.
2. La conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato, per i rispettivi iscritti, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
3. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dai Consigli nazionali interessati, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.
4. Sono esonerati da quanto previsto dagli articoli 1 e 2:

- a)** gli iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano avuto:
  - i. formale incarico di progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale già validati dall'Agenzia delle entrate; o
  - ii. che abbiano cooperato comprovatamente per almeno cinque anni, in qualità di responsabile dei rischi fiscali delle imprese in adempimento collaborativo, con i soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale validati dall'Agenzia delle entrate;
- b)** gli iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano stati componenti di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari analoghi o abbiano svolto funzioni di Audit aziendale, per almeno due anni in Società ammesse, nei medesimi anni, al regime di adempimento collaborativo;
- c)** i professori universitari di prima e di seconda fascia di ruolo nelle discipline economico aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

**5. Sono esonerati dalla frequenza e dai test:**

- a)** i professori universitari di prima e di seconda fascia abilitati all'insegnamento e ricercatori a tempo determinato (di tipo A e di tipo B) nelle discipline economico aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all'ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli;
- b)** gli iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, limitatamente al modulo relativo ai principi contabili;
- c)** gli iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o un Master universitario di II livello, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all'ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli e competenze professionali;
- d)** gli iscritti con continuità da almeno cinque anni all'albo degli avvocati o alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che per almeno due anni abbiano, nell'ambito di imprese di grandi

dimensioni ai sensi della Direttiva (UE) 2023/2775, aventi sede legale o sede fissa di affari in Italia: (i) ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, limitatamente al modulo relativo al diritto tributario; (ii) svolto funzioni di supervisione su sistemi di controllo interno del rischio fiscale nell'ambito di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari, all'uopo delegati, o della funzione di *internal audit* aziendale, ovvero funzioni di responsabile dei controlli di II livello (Tax Risk Manager), limitatamente al modulo relativo ai sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi.

6. I soggetti di cui agli articoli 4 e 5 sono certificati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di appartenenza.
7. I Consigli Nazionali di cui all'articolo 2 predispongono ed aggiornano l'elenco di rispettiva competenza. Sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'entrate è reso pubblico l'elenco complessivo distinto in due sezioni, rispettivamente per gli avvocati e gli iscritti alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Roma, 11 aprile 2025

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Presidente

*Avv. Francesco Greco*

AGENZIA  
DELLE ENTRATE

Il Direttore

*Avv. Vincenzo Carbone*

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

Il Presidente

*Prof. Dott. Elbano de Nuccio*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Il Direttore

*Dott. Giovanni Spalletta*